

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI PER L'IMPRESA

3 ottobre 2024

Avv. Antonio Fiumara

Avv. Laura Olivero

Studio Avvocato Andreis e Associati

Torino - Milano

Direttiva (UE) 2020/2184

Articolo 23 – Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 23 D. Lgs. 18/2023

Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Lettera a)

il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro

→ **Art. 4 co. 2 lett. a, b e c:**

le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D;

c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;

→ **Gestore idro-potabile** può essere considerato anche l'OSA che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera quale fornitore di acqua

lettera b)

il gestore della distribuzione idrica interna (GIDI) che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro

→ **«gestore della distribuzione idrica interna»**: il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua

Lettera c)

chiunque utilizza in un'impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro

Lettera d)

chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell'acqua, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro

Lettera e)

l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro

Lettera f)

l'inosservanza dell'obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualità non adeguata menzionate all'articolo 3, comma 1, lettera d), è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro

Lettera g)

l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell'articolo 9, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro

Lettera h)

l'inosservanza dell'obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell'articolo 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro

Lettera i)

l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorità per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, è punita:

- 1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;
- 2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico
- 3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile

Lettera l)

la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro

Lettera m)

il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro

Lettera n)

la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneità adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la valutazione della conformità dei ReMaF come indicato in allegato IX, è punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro

[«ReMaf»: reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano]

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente al 12 gennaio 2036:

- a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformità dell'autorizzazione rilasciata (...), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro
- b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneità per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro
- c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione all'Organismo di certificazione sui ReMaF (...), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro
- d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF (...), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro

PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE

ART. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli **infortuni sul lavoro** la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

(...)

Il reato è **punibile a querela** della persona offesa, **salvo** nei casi di **lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.**

ART. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli **infortuni sul lavoro** la pena è della reclusione da due a sette anni.*

(...)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il **rapporto ISTISAN 22/32** recante «Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184» evidenzia come ***attualmente, le malattie trasmesse dall'acqua restano le principali cause di morbidità e mortalità umana in tutto il mondo. Oltre il 95% delle malattie trasmesse dall'acqua sono prevenibili (...). Sebbene i principi dei servizi igienico-sanitari e del trattamento dell'acqua potabile siano ben noti, la mancanza di risorse finanziarie, di leadership e di un'adeguata definizione delle priorità impedisce in alcuni casi, soprattutto nei Paesi a basso reddito, di avere accesso a queste risorse di base.***

La **legionellosi** si può manifestare in forma di **polmonite con tasso di mortalità variabile tra 10-15%**, sia in forma extrapolmonare o in forma subclinica [Ministero della Salute. Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi. 2015]

Cass. pen. n. 7783/2016

Contestazione di omicidio colposo a carico del Direttore Generale del Policlinico per aver omesso di adottare tutte le misure tecniche per elidere o ridurre al minimo i rischi connessi alla presenza del batterio della legionella.

«Orbene, non sembra dubitabile che, come correttamente affermato dalla corte territoriale, fosse identificabile ex ante un pericolo di contagio di legionella, e, conseguentemente, che gravasse sul Direttore l'obbligo di adottare quelle misure tecniche che sarebbero valse a prevenire (o a ridurre al minimo) tale pericolo (sez. 4, n. 36400 del 23/05/2013)»

«è senz'altro ravvisabile la prevedibilità dell'evento naturalistico, essendo noto pressoché a tutti (e sicuramente a chi, essendo in possesso di una specifica professionalità, sia stato preposto alla guida di un'importante struttura sanitaria) il rischio di contrarre la legionellosi per alcune categorie di malati ricoverati in ospedale».

ART. 438 c.p. Epidemia

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.

Ai sensi dell'art. 452 c.p., se la diffusione avviene a titolo di colpa si applica la pena da 1 a 5 anni di reclusione.

Elementi costitutivi della fattispecie di epidemia sono:

Il carattere contagioso e diffuso del morbo, la durata cronologicamente limitata del fenomeno, l'elevato numero (indeterminato o indeterminabile) delle persone colpite, l'estensione territoriale, l'incontrollabilità del diffondersi del male, la contemporaneità dell'insorgere dei casi di malattia (Trib. Roma 22.3.1982).

Affinché la fattispecie preveduta e punita dall'art. 438 c.p. possa ritenersi integrata, occorre che la condotta del reato di epidemia, consistente nella diffusione di germi patogeni, cagioni un evento definito come la manifestazione collettiva di una malattia infettiva umana che si diffonde rapidamente in uno stesso contesto di tempo in un dato territorio, colpendo un rilevante numero di persone (Trib. Trento, 16/07/2004).

Cass. pen. sez. IV, n. 19358/2007, ricorda che a fronte della contestazione di epidemia di legionellosi asseritamente cagionatasi in un ospedale, il GUP ha escluso la configurabilità della fattispecie in commento *“alla luce del numero limitato di malati”*.

ART. 439 c.p. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di una o più persone si applica l'ergastolo.

Ai sensi dell'art. 452 c.p., se l'avvelenamento avviene a titolo di **colpa** si applica la pena da sei mesi a tre anni (I co.) o da 1 a 5 anni di reclusione (II co.).

ART. 440 c.p.

Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

(...)

Ai sensi dell'art. 452 c.p., se l'adulterazione avviene a titolo di **colpa** si applica la pena prevista ridotta da un terzo a un sesto.

Cass. pen. n. 9133/2018

Con la sentenza, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con riferimento al caso di contaminazione dell'acqua pubblica avvenuto nel Comune di San Felice del Benaco in provincia di Brescia nel giugno del 2009, che aveva determinato una diffusa infezione di gastroenterite nella popolazione, ha **riqualificato il reato di epidemia colposa**, originariamente contestato al responsabile del settore idrico della società deputata alla gestione dell'acquedotto civico, **in quello di adulterazione colposa di acque destinate all'alimentazione**, di cui agli artt. 440 co. 1 e 452 co. 2. c.p.

In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto l'art. 438 cod. pen., con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera.

Cass. pen. n. 9133/2018

La condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione di cui all'art. 439 cod. pen., a differenza di quella di corrompimento di cui all'art. 440 cod. pen., ha connotato in sé un intrinseco coefficiente di offensività, caratterizzandosi per l'immissione di sostanze estranee di natura e in quantità tale che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità letale, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti.

La Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 440 cod. pen. a carico del **dirigente** e del **responsabile di settore di una società gestrice di un acquedotto** (gestore del servizio idrico integrato), in ragione della **concentrazione non elevata degli agenti patogeni veicolati nell'acqua** e del loro ruolo eziologico nella diffusione di una malattia infettiva - la gastroenterite - che, nelle sue concrete modalità di manifestazione non era risultata particolarmente invasiva per la salute, tenuto conto anche dei contenuti tempi di guarigione delle persone offese).

ART. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive

*Chiunque **detiene** per il commercio, **pone in commercio** ovvero **distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione**, non contraffatte né adulterate, ma **pericolose alla salute pubblica**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.*

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Ai sensi dell'art. 452 c.p., se il commercio di sostanze pericolose avviene a titolo di **colpa** si applicano le pene stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

Cass. pen. n. 9133/2018

Non risulta nemmeno configurabile (...) il reato di cui all'art. 444 c.p. (nella forma colposa) anch'esso contestato nel capo di imputazione e ritenuto assorbito dai giudici di merito in quello più grave di cui all'art. 438 c.p..

L'444 c.p. (...) rappresenta la **norma di chiusura posta a presidio del bene della salute pubblica**, ponendosi in linea di continuità con le disposizioni precedenti che sanzionano le condotte poste in essere nella fase preparatoria e produttiva, garantendo così la copertura di tutela dell'intero ciclo distributivo.

La **fonte di pericolosità delle *res* di cui all'art. 444 c.p.** viene tradizionalmente **riconotta a fenomeni naturali come l'insorgere di processi modificativi di spontanea degenerazione degli alimenti** che sono originariamente genuini (...decomposizione, ammuffimento, putrefazione per lo più riconducibili, nella forma colposa, a cattivi stati di conservazione) o a trasformazioni indotte dall'uomo che non devono concretizzarsi in una modificazione della composizione organolettica dell'alimento mediante l'aggiunta di elementi estranei (...).

Orbene, **l'acqua trattata e non trattata destinata all'alimentazione fornita tramite una rete di distribuzione dell'acquedotto non è suscettibile di subire i processi di trasformazione naturale** previsti da detta norma in ragione della elementare composizione chimica nè può essere riconotta alla nozione di «sostanze alimentari». (...)

ART. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

L'atto oggetto di rifiuto deve essere “qualificato”, cioè riguardare una delle categorie determinate: giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, **igiene e sanità**.

L'atto rifiutato deve inoltre presentare i caratteri della “**doverosità**” e “**indifferibilità**”.

Cass. pen. n. 12147/2009

Nel caso di superamento dei parametri relativi alla salubrità e pulizia delle acque potabili, fissati dal D.Lgs. n. 31/2001 (...), è previsto che l'azienda unità sanitaria locale interessata proponga all'autorità d'ambito, e quindi al Sindaco, l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica. Pertanto, integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio (...) e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 19, comma quarto, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, la **condotta inerte del sindaco di un comune che ometta di adottare, nonostante le ripetute segnalazioni pervenutegli dalle competenti autorità sanitarie, i necessari provvedimenti** contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia.

Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sindaco di un comune il quale - a fronte di una **situazione potenzialmente pregiudizievole per l'igiene e la salute pubblica a causa dell'assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell'acqua** erogata per il consumo - ometta di adottare i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia.

Cass. pen. n. 12147/2009

Il reato di cui all'art. 328 comma c.p., comma primo, è un **reato di pericolo**, che si perfeziona ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile, incidente sui beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, **indipendentemente dal nocimento che in concreto possa derivarne.**

Appare immune di vizi logici e giuridici il giudizio secondo il quale **la mancanza di una concreta pericolosità delle acque pubbliche**, risultante dall'accertamento ex post compiuto dal perito, **può rilevare esclusivamente ai fini dell'imputazione di cui all'art. 444 c.p.** (rubricato: "commercio di sostanze alimentari nocive"), **ma non vale di per sé ad elidere la potenziale pericolosità delle stesse acque (...)** e il conseguente dovere, per le autorità preposte per legge alla tutela della salute pubblica, di intervenire senza ritardo e in **modo adeguato onde rimuovere le cause dell'inquinamento.** Risulta sanzionabile quindi, la condotta di un sindaco il quale abbia omesso di adottare provvedimenti necessari per scongiurare potenziali pericoli per la salute umana.

PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

ex artt. 1218, 1176 e 2087 c.c.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

ex artt. 2043, 2051, 2049 c.c.

LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1176 c.c. Diligenza nell'adempimento. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Caratteristiche peculiari della responsabilità contrattuale

Chi agisce deve provare esclusivamente **l'esistenza del rapporto contrattuale** e la prova del credito (ovvero il danno).

Il debitore per liberarsi deve provare di essere andato esente da colpa (impossibilità della prestazione) o di non aver potuto adempiere all'obbligazione assunta per cause a lui non imputabili. Al più può chiamare in manleva il soggetto che, ritiene, sia stato l'esclusivo colpevole del danno o abbia concorso a procurarlo.

LEGIONELLOSI NOSOCOMIALE (Trib. Monza 31.05.2016)

La responsabilità medico-sanitaria, come noto corre lungo due binari:

da un lato vi è la struttura sanitaria, la quale risponde a titolo di **responsabilità contrattuale** in forza del «**contratto di ospitalità**» che si conclude tramite l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale;

dall'altro vi è il medico, dipendente della struttura sanitaria, che ha visitato/operato (o che ha omesso di visitare/operare) il paziente, la cui obbligazione nei confronti di quest'ultimo, ancorché non fondata sul contratto, ma sul «**contatto sociale**», ha parimenti **natura contrattuale** (Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 577)

Il "**contratto di ospitalità**" è una figura negoziale di carattere atipico, elaborata dalla giurisprudenza e definita come "*contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo*" (Cass. 22 settembre 2015, n. 18610).

Nell'ambito di tale contratto, a carico della struttura sanitaria, oltre alla prestazione principale di tipo diagnostico-terapeutico, grava tutta una serie di obblighi tra i quali quelli concernenti la disponibilità e la sicurezza di impianti e attrezzature (comprese le attrezzature necessarie per fronteggiare eventuali emergenze e/o complicazioni), la proficua organizzazione dei turni di assistenza, la custodia dei pazienti, la fornitura dei servizi di alloggio e di ristorazione, la disponibilità di appropriati mezzi di trasporto presso strutture specialistiche, etc.

A fronte di un "*difetto organizzativo*" dell'ente che sia causa di danno per il paziente, il responsabile in via autonoma e diretta nei confronti di quest'ultimo non può che essere l'ente medesimo.

Ove pure l'Azienda si avvallesse dell'opera di un terzo non vi sarebbe esonero dalla responsabilità per i danni provocati dall'inadempimento di obbligazioni scaturenti dal «contratto di ospitalità» concluso con il paziente e che, avendo ad oggetto la «salvaguardia» della «incolumità fisica e patrimoniale» di quest'ultimo (Cass., 18 settembre 2014, n. 19658) ricomprende anche, come innanzi già detto, l'allestimento di strutture sicure dal punto di vista igienico-sanitario, in modo tale da impedire la proliferazione di batteri e l'insorgere di gravi infezioni nosocomiali.

CONTRATTO D'ALBERGO

«costituisce un contratto atipico misto con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione dell'alloggio, la fornitura di servizi o il deposito» (Cass. 21419/2103)

Anche se non prevede espressamente prestazioni di natura sanitaria, **il contratto d'albergo impone all'albergatore l'adozione di tutte le cautele finalizzate alla salvaguardia dell'incolumità e della salute fisica degli ospiti.** Esse sono prestazioni dovute in virtù dei *cd. obblighi di protezione*, che la giurisprudenza ha elaborato dapprima come fattispecie a carico di ospedali e case di cura.

Onere della Prova: Al danneggiato basterà provare l'esistenza del contratto ed il fatto dannoso da cui deriva il proprio credito (la malattia contratta).

Prova liberatoria: l'evento si è verificato per causa eccezionale ed imprevedibile

Eventualità di manleva: Nell'eventualità in cui venga riscontrato un difetto (ad es. di impianto) l'albergo potrà chiamare in manleva il progettista e l'impresa appaltatrice per non aver realizzato l'impianto secondo la regola dell'arte attuando le prescrizioni delle linee guida.

LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Coinvolge chiunque abbia arrecato un danno, anche nel caso in cui non sia intercorso un rapporto contrattuale.

Chi agisce in giudizio deve provare il fatto dannoso, il danno subito, nonché il dolo o la colpa del danneggiante. Ha l'onere di provare il nesso causale.

Il convenuto si libera fornendo la prova contraria, provando cioè di essere andato esente da dolo o colpa.

Le responsabilità extracontrattuali specifiche

Art. 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

È il caso di chiunque abbia titolo di detenzione di un bene dal quale deriva il suo obbligo di custodia e far sì che il bene detenuto non arrechi danno in alcun modo a terzi anche laddove con questi non sia insorto alcun rapporto contrattuale.

Quanto alla responsabilità dell'albergatore, si può sostenere la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni da «legionellosi», sviluppandosi infatti il batterio della legionella sia negli impianti di condizionamento e sia negli impianti idrosanitari (ad esempio, tubazioni, serbatoi di accumulo, valvole e rubinetti, soffioni di docce, doccette di vasche, vasche, bidet).

Cass. Civ. 25243/2006

Ai sensi dell'art. 2051 Cod. civ. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.

Tra le più recenti, per contagio da legionella, anche Corte d'Appello Bologna, Sez. II, Sent., 19/01/2024, n. 128

La giurisprudenza esclude il caso fortuito nei casi di contaminazione da legionella in luoghi pubblici (alberghi, impianti termali, uffici, case di cura o ospedali), in quanto non è considerabile con elemento non prevedibile.

Tribunale di Piacenza 30.05.2014 : *“La convenuta (la fondazione proprietaria di un albergo) era certamente tenuta, così come ogni proprietario, alla manutenzione ordinaria degli impianti idraulici ed adozione di quelle misure di ordinaria cautela finalizzate a prevenire l’insorgere di stati settici; non si discute, in altri termini, della prevedibilità di una contaminazione da legionella, ma del fatto che tale contaminazione sia stata non già provocata, bensì esponenzialmente accresciuta nella propria lesività, dall’incuria del gestore degli impianti. La genesi dell’infezione sfugge certamente alla sfera di controllo di chiunque; il suo diffondersi ed aggravarsi oltre la soglia di legge (che viceversa non avrebbe senso fissare), altrettanto certamente, no.”*

Art. 2049 c.c. Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Ad es. la responsabilità di una società di trattamento delle acque, risponderà per fatto colposo o doloso dei suoi dipendenti che negligenemente hanno omesso di eseguire i controlli a cui erano preposti.

È una **responsabilità oggettiva**. Non rileva l'esistenza di dolo o colpa, pertanto l'attore è esentato da tale onere probatorio.

Il datore di lavoro potrà, al più agire in regresso nei confronti dei dipendenti o tentare di farsi manlevare da un soggetto terzo qualora ritenga sia questo il reale responsabile dell'accaduto.

Tribunale di Roma, Sez. Civile, 24.05.11

Decesso di un funzionario del Ministero dell'Economia per aver contratto il morbo della Legionella sul luogo di lavoro a causa di locali insalubri e privi di alcun tipo di manutenzione degli impianti di areazione

Il Ministero si difende eccependo che la manutenzione degli impianti era stata appaltata a terzi.

“la situazione accertata attesta oggettiva inadeguatezza degli ambienti di lavoro (sovraffollati, scarsamente areati, umidi per effetto delle segnalate perdite idriche) e condizioni igieniche molto carenti che hanno oggettivamente favorito il diffondersi del batterio. E' quindi evidente la responsabilità del Ministero, datore di lavoro, su cui incombeva l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a garantire la salute dei lavoratori (sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che 2087 c.c.), svolgendo anche idonea attività di manutenzione degli impianti e dei locali ad essi in uso.

.....continua

*“Né siffatto obbligo di tutela può ritenersi escluso solo per avere il Ministero dato in appalto il servizio di manutenzione degli impianti e dei locali, **poiché l’obbligo di assicurare condizioni di lavoro adeguate non è di per sé delegabile**, tenuto peraltro conto che i beni oggetto di manutenzione continuano a restare nella sfera di disponibilità del committente (il quale ne conserva con carattere di continuità l’uso e il godimento) e pertanto non si verifica il passaggio dei poteri di custodia e degli oneri di vigilanza che rimangono sempre a carico del datore di lavoro”*

Quest’ultimo assunto richiama aspetti anche della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.

Il Tribunale comunque pur non escludendo la responsabilità del Ministero per fatto altrui, condannava in solido anche l’impresa appaltatrice delle opere di manutenzione.